



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.10.2007  
COM(2007) 632 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea  
Relazione annuale 2006**

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea Relazione annuale 2006

#### INDICE

1.	Introduzione .....	3
2.	Nuove domande ricevute nel 2006.....	3
3.	Domande ricevute nel 2005 .....	6
4.	Tematica speciale: applicazione dei tassi di cambio al di fuori della zona euro.....	7
5.	Finanziamento .....	7
6.	Monitoraggio.....	8
7.	Chiusure .....	9
8.	Proposta di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà.....	10
9.	Conclusioni .....	10
	Annex 1: European Union Solidarity Fund applications received or completed in 2006.....	13
	Annex 2: Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund.....	14
	Annex 3: Determination of the amount of aid.....	15
	Annex 4: Thresholds for major disasters applicable in 2006.....	16

## 1. INTRODUZIONE

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato istituito il 15 novembre 2002<sup>1</sup>. L'articolo 12 del regolamento sul Fondo di solidarietà dispone che al Parlamento europeo e al Consiglio sia presentata una relazione sull'attività del Fondo nell'anno precedente. La presente relazione illustra le attività del Fondo nel 2006 relative, come nella relazione precedente, a tre settori: il trattamento delle nuove domande ricevute nel 2006, il controllo delle sovvenzioni in corso di attuazione e la valutazione delle relazioni di esecuzione al fine di prepararne la chiusura.

La relazione illustra inoltre i progressi compiuti per quanto riguarda la proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005 per il periodo successivo alla scadenza delle prospettive finanziarie 2000-2006.

## 2. NUOVE DOMANDE RICEVUTE NEL 2006

Nel corso del 2006 la Commissione ha ricevuto quattro nuove richieste di contributi del Fondo di solidarietà. L'allegato 1 presenta una rassegna dettagliata di tutti i casi. Le richieste sono state valutate alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento e delle informazioni fornite dagli Stati richiedenti.

### Regno Unito

Il 17 febbraio 2006 il Regno Unito ha presentato una richiesta di contributo del Fondo di solidarietà relativa alle esplosioni e all'incendio del deposito di carburante di Buncefield nell'Hertfordshire dell'11 dicembre 2005. Le esplosioni hanno causato danni ad immobili, infrastrutture e ambiente ed hanno provocato una paralisi delle attività. 2000 persone sono state temporaneamente allontanate dalle loro case. I danni diretti totali del disastro ammontano a 730 milioni di euro. La popolazione della zona interessata comprende 138 000 persone, delle quali al massimo 10 000 sono state colpite, secondo le stime delle autorità del Regno Unito.

L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento stabilisce che esso si applica *principalmente* a gravi catastrofi naturali<sup>2</sup>. Sebbene quindi non sia esclusa l'ammissibilità dei disastri tecnologici, essi possono essere considerati ammissibili solo in circostanze eccezionali<sup>3</sup>.

La soglia normale per la mobilitazione del Fondo nel Regno Unito nel 2006 era 3,203 miliardi di euro (ovvero 3 miliardi di euro ai prezzi del 2002). Poiché i danni

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, nel seguito denominato "il regolamento".

<sup>2</sup> L'articolo 2, paragrafo 1 recita: "Su richiesta di uno Stato membro o di uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea, di seguito denominato "Stato beneficiario", il Fondo può intervenire principalmente qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati."

<sup>3</sup> Finora l'unico caso in cui il Fondo di solidarietà è stato mobilitato per un disastro non naturale è l'affondamento della petroliera Prestige al largo delle coste spagnole.

diretti dell'esplosione erano notevolmente inferiori alla soglia normale per la mobilitazione del Fondo, il Regno Unito ha presentato la richiesta sulla base dei criteri della "catastrofe regionale straordinaria" di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento, che prevede il ricorso al Fondo qualora una serie di condizioni estremamente specifiche sia soddisfatta<sup>4</sup>. Il regolamento stabilisce che la Commissione è tenuta ad applicare tali condizioni "col massimo rigore".

Dall'esame della richiesta è emerso che, sebbene l'esplosione avesse causato notevoli danni a livello locale, le condizioni di cui al regolamento per la mobilitazione del Fondo non erano soddisfatte. I danni erano considerevolmente inferiori alla soglia normale per l'intervento del Fondo (corrispondevano a meno del 23% della soglia) ed era stata colpita solo una piccolissima parte della popolazione della regione. Considerate tali circostanze, le autorità del Regno Unito hanno deciso di ritirare la domanda tramite lettera ricevuta dalla Commissione il 22 marzo 2006.

## **Grecia**

Il 22 maggio 2006 le autorità greche hanno presentato una domanda relativa alle inondazioni verificatesi nel marzo 2006 nella zona del fiume Evros sul confine orientale della Grecia. Ulteriori informazioni sono state fornite nel luglio e nel novembre 2006; la traduzione di tali informazioni dall'originale greco ha causato notevoli ritardi nell'esame della domanda. Si trattava della seconda richiesta in 13 mesi riguardante inondazioni nella regione del fiume Evros. La prima domanda, presentata nel 2005, era stata ritenuta non ammissibile ed era stata respinta<sup>5</sup>.

Le inondazioni del 2006 hanno causato danni diretti per circa 372 milioni di euro, circa il triplo dei danni causati nell'anno precedente, ma sempre meno della soglia normale per l'intervento del Fondo di solidarietà di 1,004 miliardi di euro, ovvero lo 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) della Grecia. La domanda è stata quindi esaminata in base ai criteri della catastrofe regionale straordinaria.

Oltre il 70% delle circa 180 000 persone residenti nelle aree inondate sono state direttamente colpite dall'evento. Sono state gravemente danneggiate le reti e le infrastrutture della zona e l'attività economica della regione ha subito una paralisi. Lungo il fiume sono stati inondati circa 100 milioni di m<sup>2</sup> di terreni agricoli e risultano dispersi circa 2 000 capi di bestiame. Le inondazioni hanno distrutto l'intera produzione agricola ed il drenaggio lento delle aree inondate ha rimosso qualsiasi possibilità di piantare nuove colture. A causa della mancanza di prodotti agricoli la maggior parte dell'industria locale non ha potuto intraprendere nessuna attività agricola, di trasformazione o commerciale, in una regione in cui la principale occupazione del 90% della popolazione è l'agricoltura. A causa degli ampi danni arrecati alla rete di irrigazione e di fornitura idrica in taluni comuni è stato necessario distribuire bottiglie d'acqua. Il ripristino delle reti di fornitura idrica, l'identificazione di pozzi di trivellazione alternativi esenti dalla contaminazione del bacino idrologico e la ricerca di nuove fonti avrebbero creato, secondo le previsioni, una situazione critica in una zona più vasta per oltre un anno. Inoltre gli effetti negativi sulle attività

---

<sup>4</sup> "...una catastrofe straordinaria, principalmente una catastrofe naturale, che abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa"

<sup>5</sup> Per informazioni dettagliate si rinvia alla relazione annuale 2005 COM(2006)444 def.

economiche provocati dalle inondazioni, considerate le peggiori degli ultimi 50 anni, si sono prodotti in una zona già severamente colpita da inondazioni nel 2005. Quest'effetto cumulato ha compromesso la capacità di recupero dell'economia locale.

All'inizio del 2007 la Commissione ha quindi deciso di proporre la mobilitazione del Fondo e di concedere un contributo di 9,3 milioni di euro.

## **Ungheria**

In seguito alle inondazioni che hanno colpito l'Ungheria nell'aprile/maggio 2006, le autorità di tale paese hanno presentato alla Commissione il 9 giugno una domanda di assistenza da parte del Fondo di solidarietà. La domanda è stata presentata in inglese, quindi non è stato necessario tradurla affinché i servizi della Commissione possano esaminarla. Le informazioni supplementari richieste dalla Commissione e necessarie a completare l'esame sono state ricevute il 21 settembre. L'inondazione è stata considerata catastrofe grave ai sensi del regolamento, dato che i danni diretti di circa 560 milioni di euro superavano la soglia di mobilitazione del fondo (**459,494 milioni** di euro, ovvero lo 0,6% del RNL dell'Ungheria).

La catastrofe ha colpito oltre 1,5 milioni di abitanti in 8 delle 20 contee ungheresi lungo i bacini idrografici dei fiumi Danubio e Tisza. Le autorità ungheresi hanno riferito in merito a seri danni alle infrastrutture, in particolare nel settore idrico/fognario (136 milioni di euro), della protezione dalle inondazioni (85 milioni di euro), nel settore dei trasporti (93 milioni di euro) e nel settore agricolo (oltre 61 milioni di euro), oltre che al patrimonio culturale e a diversi parchi naturali.

Il 1° dicembre 2006 la Commissione ha deciso di mobilitare il Fondo di solidarietà e ha proposto di concedere un contributo finanziario di 15 milioni di euro. La relativa proposta di emendamento del bilancio, per coprire il caso greco e quello ungherese, è stata presentata nel 2007, non appena è stata ultimata la valutazione della domanda della Grecia.

## **Spagna**

In seguito agli incendi forestali che hanno colpito la Galizia nell'agosto 2006, il 6 ottobre 2006 le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione una domanda di assistenza del Fondo di solidarietà. La domanda è stata presentata in spagnolo e la traduzione ha richiesto oltre 4 settimane.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, gli incendi hanno causato danni per un totale di circa 91 milioni di euro, corrispondenti a meno del 3% della soglia normale per la mobilitazione del Fondo di solidarietà applicabile alla Spagna (3,203 miliardi di euro, ovvero 3 miliardi di euro ai prezzi del 2002). Poiché il danno complessivo è rimasto inferiore alla soglia normale per la mobilitazione del Fondo di solidarietà, la domanda è stata esaminata sulla base dei criteri della "catastrofe regionale straordinaria".

La domanda spagnola si riferiva all'intera Galizia, che conta una popolazione totale di 2,760 milioni di abitanti. Sono stati registrati complessivamente 1908 incendi in un territorio comprendente 128 comuni, prevalentemente nella parte occidentale della Galizia, in cui vivono 1,5 milioni di abitanti e si trovano le città principali quali

Santiago de Compostela, Ourense e Vigo. Pur fornendo ampie prove dei gravi danni arrecati alle foreste e all'ambiente, la domanda ha fornito prove insufficienti dei danni diretti alla popolazione. In generale le prove presentate non hanno consentito alla Commissione di concludere che la maggioranza della popolazione della regione cui si riferiva la domanda fosse stata colpita direttamente dagli incendi.

La possibilità, come suggerito nella domanda, che alcuni incendi fossero di origine non naturale, non è stata esaminata ulteriormente.

Nella valutazione la Commissione ha concluso che, mentre le prove fornite dalle autorità spagnole attestano i gravi danni all'ambiente, e di conseguenza alle condizioni di vita, la catastrofe non ha però interessato la maggioranza della popolazione e non vi sono prove di conseguenze durature sulla stabilità economica della regione. Infatti, a conferma di quest'ultima affermazione, i danni corrispondono solo allo 0,2% del PIL della Galizia.

Per tale motivo la Commissione il 20 febbraio 2007 ha deciso di respingere la domanda e ne ha informato le autorità spagnole.

### 3. DOMANDE RICEVUTE NEL 2005

La valutazione in base ai criteri della catastrofe regionale straordinaria della domanda presentata dall'**Austria** il 19 ottobre 2005 e relativa alle inondazioni dei Länder Vorarlberg e Tirolo dell'agosto 2005 è stata ultimata dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità austriache il 12 gennaio 2006.

I danni totali diretti sono stati stimati a 591,94 milioni di euro, ovvero circa lo 0,27% del RNL dell'Austria o il 45% della soglia normale per la mobilitazione del Fondo per l'Austria (0,6% del RNL). Oltre il 60% dei 98 000 abitanti delle zone inondate è stato gravemente colpito dalla catastrofe.

Le prove hanno dimostrato che le inondazioni hanno provocato danni gravi e duraturi alle infrastrutture, soprattutto nel settore dei trasporti, della rete idrica/fognaria e nel settore dell'energia, con effetti durevoli per tutti i settori d'attività economica, inclusa l'agricoltura. I danni nel settore privato sono stati caratterizzati da un numero elevato di case distrutte (oltre 1200 solo in Tirolo), danni gravi alle imprese e soprattutto al turismo, principale fonte di reddito della regione. Si prevede che le conseguenze delle inondazioni si faranno sentire per oltre un anno. Tenendo conto dell'eccezionalità dei danni, le conseguenze di tali inondazioni in una regione con quasi 100 000 abitanti non possono essere considerate prettamente locali. Per tale motivo la Commissione ha deciso a favore della mobilitazione del Fondo, proponendo un contributo finanziario di 14,8 milioni di euro.

La valutazione delle due catastrofi connesse ad inondazioni per le quali la **Romania** aveva presentato una domanda nel 2005 è stata ultimata all'inizio del 2006, dopo la fornitura da parte delle autorità rumene, il 29 dicembre 2005, delle informazioni richieste dalla Commissione. Il 10 marzo la Commissione ha deciso di mobilitare il Fondo di solidarietà e di proporre un contributo di 18,8 milioni per le inondazioni di primavera e di 52,4 milioni di euro per le inondazioni estive.

Il 23 dicembre 2005 la Commissione aveva già proposto di concedere alla **Bulgaria** un contributo finanziario per le due inondazioni della primavera e dell'estate 2005 corrispondente, rispettivamente, a 9,7 milioni di euro e a 10,6 milioni di euro.

Il 27 aprile 2006 il Consiglio ed il Parlamento hanno adottato la proposta di emendamento del bilancio presentata dalla Commissione relativa ad un pacchetto unico di cinque contributi a favore di Austria, Romania e Bulgaria; le rispettive decisioni sui contributi sono state adottate il 19 giugno per la Bulgaria, il 29 giugno per l'Austria ed il 26 luglio per la Romania.

#### **4. TEMATICA SPECIALE: APPLICAZIONE DEI TASSI DI CAMBIO AL DI FUORI DELLA ZONA EURO**

Recentemente sono state trasmesse domande di contributi del Fondo di solidarietà da paesi non appartenenti alla zona euro, in merito ai quali ci si chiede quale tasso di cambio applicare per la conversione del contributo in valuta nazionale. Il regolamento non contempla prescrizioni specifiche sull'uso dell'euro.

La questione crea problemi soprattutto in caso di fluttuazioni del tasso di cambio, ad esempio tra la data della domanda e la data di accredito del contributo sul conto dello Stato beneficiario. Se la data di conversione applicabile è quella della domanda e la valuta nazionale si rivaluta rispetto all'euro nel periodo che termina alla data del pagamento, l'importo del contributo in valuta nazionale diminuirà. Ovviamente le conseguenze delle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la data della domanda e quella del pagamento possono essere positive o negative.

Comunque, finora la conversione in euro è stata effettuata sulla base dei tassi di cambio alla data della domanda. Per semplificare l'esecuzione finanziaria del contributo la Commissione finora ha chiesto agli Stati beneficiari di applicare tale unico tasso di cambio durante l'attuazione e di porlo alla base della relazione finale di attuazione e della dichiarazione sull'esecuzione finanziaria del contributo. La Commissione intende continuare con la prassi attuale, in linea con l'idea che il Fondo di solidarietà debba essere uno strumento non burocratico.

La Commissione intende inoltre continuare a chiedere allo Stato beneficiario di applicare quale tasso di cambio di riferimento il tasso della contabilità finanziaria della Commissione. I tassi da applicare a tal fine vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e possono essere consultati al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro>.

#### **5. FINANZIAMENTO**

I cinque casi del 2005, per i quali la procedura non era stata ultimata entro la fine dell'anno (inondazioni in Romania, Bulgaria e Austria) sono stati trattati in un unico emendamento di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio modificato n. 1/2006<sup>6</sup> è stato approvato dall'autorità di bilancio il 27 aprile 2006. I pagamenti hanno potuto

---

<sup>6</sup> SEC(2006)325 def. del 10.3.2006.

essere effettuati dopo l'adozione della decisione sulla sovvenzione e dopo la firma dell'accordo di attuazione. In tutti e cinque i casi i pagamenti sono stati ritardati a causa del ritardo nella presentazione da parte degli Stati beneficiari di proposte per l'uso dei contributi, che vanno incluse nella convenzione di attuazione (per i dettagli rinviamo all'allegato 1).

In ciascun caso l'importo dell'aiuto è stato determinato sulla base del metodo standard precedentemente elaborato dalla Commissione e illustrato in dettaglio nella relazione annuale 2002/2003 (cfr. anche l'allegato 3 della presente relazione). Gli importi delle sovvenzioni erogate nel 2006 erano i seguenti:

<b>Beneficiario</b>	<b>Catastrofe</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo del contributo (EUR)</b>
Austria	inondazioni	regionale	14 798 589
Romania	inondazione primaverile	grave	18 797 800
Romania	inondazione estiva	grave	52 406 870
Bulgaria	inondazione primaverile	grave	9 722 183
Bulgaria	inondazione estiva	grave	10 632 185
<b>Totale</b>			<b>106 357 627</b>

Gli importi significativi richiesti per i cinque casi relativi ad inondazioni e l'indisponibilità dei corrispondenti stanziamenti di pagamento al momento della procedura di bilancio hanno reso necessario includere una richiesta di stanziamenti di pagamento supplementari nel progetto preliminare di bilancio n. 1/2006.

Per le domande della Grecia e dell'Ungheria ricevute nel 2006 la Commissione ha presentato un progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 2/2007<sup>7</sup>, approvato dall'autorità di bilancio il 7 giugno 2007; la relazione annuale dell'anno prossimo riferirà al riguardo.

## 6. MONITORAGGIO

Nel 2006 la Commissione ha effettuato sette sopralluoghi di monitoraggio: il primo in giugno in Slovacchia (tempesta di Tatra), una seconda serie di sopralluoghi ha riguardato i quattro paesi (Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania) che erano stati colpiti dalla tempesta del gennaio 2005. I sopralluoghi in Romania e Bulgaria sono stati effettuati in ottobre e novembre, entrambi in merito all'attuazione delle sovvenzioni del Fondo di solidarietà per le due catastrofi connesse ad inondazioni nel 2005.

Come in altre occasioni, tali sopralluoghi sono stati accolti favorevolmente dalle autorità in questione e hanno fornito l'opportunità di chiarire questioni tecniche quali quelle relative all'ammissibilità delle spese e questioni di controllo. Le autorità della Slovacchia hanno sollevato la questione del tasso di cambio da applicare ai beneficiari dei paesi non appartenenti alla zona euro. La soluzione concordata (cfr. il

<sup>7</sup> COM(2007)148 def. del 28.3.2007



precedente punto 4) interessava tutti gli altri beneficiari di contributi nel 2005 e nel 2006, ed è quindi stata applicata in modo generale. I sopralluoghi hanno anche consentito alla Commissione di constatare il valore aggiunto del Fondo di solidarietà e di raccogliere informazioni sui sistemi di attuazione. I sistemi di attuazione istituiti variano da un paese all'altro, ma in generale possono essere considerati efficaci e trasparenti, dato che la maggior parte dei paesi usa le strutture e le procedure già presenti per i Fondi strutturali. L'attuazione avanza a ritmo soddisfacente e nella maggior parte dei paesi sono state adottate le misure necessarie a garantire il rispetto del monitoraggio e degli obblighi di controllo. Nei paesi in cui queste operazioni non vengono svolte interamente la Commissione ha ribadito la necessità di integrare completamente il monitoraggio ed il controllo nei sistemi di attuazione fin dall'inizio.

## **7. CHIUSURE**

L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 2012/2002 dispone che, entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenti una relazione di esecuzione (nel seguito: "relazione di esecuzione") con una dichiarazione giustificativa delle spese ("dichiarazione di validità"). Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.

Per quanto riguarda la chiusura dell'intervento nei due casi italiani per i quali era stata ricevuta la relazione di attuazione il 18 novembre 2005 (terremoto Molise/Puglia ed eruzione dell'Etna) la Commissione ha osservato che l'importo totale delle sovvenzioni del Fondo di solidarietà (16 798 000 euro per l'eruzione dell'Etna e 30 826 000 euro per il terremoto del Molise e delle Puglie) era stato speso dalle autorità italiane. La Commissione ha chiesto alle autorità italiane una serie di chiarimenti sulla dichiarazione di validità relativi all'esecuzione finanziaria della sovvenzione (a norma dell'articolo 9 dell'accordo di attuazione), che sono stati trasmessi il 22 novembre 2006. Dopo un'accurata analisi delle informazioni supplementari la Commissione ha chiuso l'intervento in data 30 aprile 2007.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi al Portogallo (incendi forestali del 2003), per i quali la relazione di attuazione era stata ricevuta nel giugno 2005, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità portoghesi l'8 maggio 2006 ed il 25 agosto 2006. Le autorità portoghesi hanno segnalato che è stato effettivamente speso l'importo di 42 359 112,21 (parte della sovvenzione totale di 48 539 000). Di conseguenza dovrà essere recuperato il saldo di 6 179 887,79 euro. Inoltre nella dichiarazione di chiusura dell'intervento le autorità portoghesi hanno indicato che, in base ad un audit, l'importo di 211 613,80 non può essere confermato come ammissibile al finanziamento da parte del Fondo di solidarietà. Di conseguenza tale importo sarà anch'esso recuperato. Alla fine del periodo oggetto della presente relazione annuale non era comunque ancora possibile chiudere l'intervento poiché non era ancora stata trasmessa la conferma delle stime dei danni presentate nella domanda. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento 2012/2002, "Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, la Commissione chiede allo Stato beneficiario di rimborsare un importo corrispondente della sovvenzione." Per tale motivo le autorità portoghesi erano state invitate a confermare l'importo dei danni diretti. Con lettera ricevuta il 16 aprile 2007 le autorità portoghesi hanno confermato l'importo dei danni diretti

stabilito effettivamente (1302 milioni di euro, rispetto ai 1228 milioni di euro indicati nelle stime presentate con la domanda). Di conseguenza l'importo totale da recuperare ammonta a 6 391 501,59 euro. Le procedure di recupero di detto importo sono state avviate.

Nel 2006 la Commissione ha ricevuto relazioni finali di attuazione riguardanti sovvenzioni del 2004 per la Spagna (incendi forestali al confine portoghese) e per Malta (inondazioni). Sono state ricevute ulteriori informazioni sulla relazione di attuazione riguardante la sovvenzione per il disastro della petroliera "Prestige" in Spagna. Al termine del periodo oggetto della presente relazione annuale la valutazione di queste relazioni di esecuzione era ancora in corso. Per quanto riguarda il contributo di 19,625 milioni di euro concesso alla Francia in relazione alle inondazioni del delta del Rodano, per il quale la relazione di attuazione era stata ricevuta nel 2006, l'intervento è stato chiuso il 29 novembre 2006. Poiché restavano inutilizzati 135 492,09 euro, la Commissione ha avviato la procedura di recupero.

## **8. PROPOSTA DI UN NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Il gruppo dei consiglieri finanziari ha avviato l'esame della proposta della Commissione relativa ad un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà sotto la presidenza del Regno Unito; durante i primi mesi della presidenza austriaca del 2006 tale attività è stata svolta più intensamente. Mentre pochi Stati membri si sono opposti ad un ampliamento del campo d'applicazione dello strumento, la maggior parte delle delegazioni ha espresso riserve in merito a quasi tutti i nuovi elementi contenuti nella proposta. La Commissione ha presentato una serie di documenti di lavoro per dimostrare che tali riserve, in particolare riguardanti il finanziamento del Fondo riveduto, sono prive di fondamento, ma non sono stati realizzati progressi. Alla riunione del 15 marzo la presidenza austriaca ha deciso che, per il momento, la proposta non verrà portata avanti ulteriormente.

Il 18 maggio invece il Parlamento europeo ha adottato la relazione Berend, molto favorevole, elaborata dal Comitato REGI. Nella relazione vengono richiesti vari emendamenti, ma in generale essa sostiene tutti gli elementi contenuti nella proposta della Commissione. Dopo l'adozione della relazione Berend la questione è stata rimessa all'ordine del giorno del gruppo di lavoro del Consiglio del 30 maggio, sebbene tale nuovo elemento non abbia prodotto cambiamenti nella posizione degli Stati membri.

La Commissione ha intrapreso una serie di tentativi, anche a livello del Presidente della Commissione, per convincere gli Stati membri e soprattutto le prossime presidenze del Consiglio finlandese e, verso la fine del 2006, tedesca a riavviare il dibattito sulla proposta. Tuttavia, alla fine del 2006 non erano stati compiuti progressi.

## **9. CONCLUSIONI**

Nel 2006 sono state ricevute in totale quattro nuove domande di assistenza del Fondo di solidarietà, un numero limitato rispetto ai tre anni precedenti. La domanda dell'Ungheria era l'unica riguardante una catastrofe naturale grave, il principale

campo d'applicazione del Fondo di solidarietà, per la quale la Commissione è stata in grado di proporre la mobilitazione del Fondo. Tale domanda è stata quindi sostenuta dall'autorità di bilancio.

Sono state presentate altre tre domande sulla base dei criteri relativi alle catastrofi regionali, delle quali una, quella riguardante l'esplosione del deposito di carburante di Buncefield, è stata ritirata dal governo del Regno Unito a causa dei dubbi in merito all'opportunità della domanda stessa, visti i criteri del regolamento, che generalmente tende ad escludere il sostegno in caso di catastrofi di origine tecnologica (nota: nella proposta relativa ad un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà figura un riferimento esplicito alle catastrofi tecnologiche). Le informazioni fornite a sostegno della domanda della Grecia relativa alle inondazioni del fiume Evros, la seconda domanda relativa a catastrofi regionali del 2006, sono state considerate conformi ai criteri ed è stata quindi proposta la mobilitazione del Fondo. La domanda relativa agli incendi forestali della Galizia è stata respinta perché non conforme ai criteri del regolamento.

Per le domande del 2006 la Commissione ha proposto un importo totale di aiuti di 24,4 milioni di euro nell'ambito del Fondo. Si tratta dell'importo annuo più basso, dopo il 2004, dalla creazione del Fondo nel 2002.

Anche se su scala ridotta rispetto agli anni precedenti, l'esperienza del 2006 ha confermato la tendenza generale secondo la quale la maggior parte delle domande di assistenza rivolte al Fondo non riguardano catastrofi gravi, il principale campo d'applicazione del Fondo, ma i criteri straordinari relativi alle catastrofi regionali. Tali criteri, che secondo il regolamento vanno esaminati dalla Commissione "con il massimo rigore", continuano ad essere piuttosto difficili da rispettare. Il tasso di domande respinte in base ai criteri regionali (straordinari) continua ad essere elevato (60% circa). Le domande presentate per catastrofi gravi, alle quali si applica solo un criterio quantitativo, sono state finora valutate positivamente al 100%.

La Commissione continua a ritenere che, da un lato, applicando un unico criterio per mobilitare il Fondo con soglie quantitative più basse rispetto ad oggi e, dall'altro lato, eliminando gli attuali criteri (non quantitativi) delle catastrofi regionali "straordinarie", si possa migliorare l'efficacia d'intervento del Fondo di solidarietà. Allo stesso tempo si contribuirebbe ad evitare la frustrazione causata dal rifiuto delle domande vista la difficoltà di rispettare i criteri straordinari.

Considerata l'esperienza passata, tali modifiche sarebbero ampiamente neutre in quanto le stesse decisioni di mobilitare il Fondo sarebbero state adottate in base ai nuovi criteri. Tuttavia, rendendo più chiari i criteri ed eliminando i criteri regionali meno diretti nel presente regolamento, gli Stati richiedenti riceverebbero un segnale più univoco in merito all'opportunità di investire considerevoli risorse per elaborare una domanda al Fondo. I nuovi criteri costituirebbero un contributo concreto ad una "migliore regolamentazione".

Per tale motivo la Commissione spera che il Consiglio sia disposto a considerare nuovamente la sua proposta del 6 aprile 2005 relativa ad un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà, contenente le prescrizioni pertinenti. Inoltre, ampliando il campo d'applicazione del Fondo alle catastrofi di origine diversa da quella naturale la

Comunità avrebbe la possibilità di manifestare in modo concreto la propria solidarietà in caso di emergenze diverse da quelle aventi cause naturali.

**Annex 1**  
**European Union Solidarity Fund applications received or completed in 2006**

Applicant Country	RO	BG	BG	RO	AT	UK	EL	HU	ES
Name and nature of disaster	Spring flooding	Spring flooding	Summer flooding	Summer flooding	Flooding	Explosion	Evros flooding	Flooding	Forest fires
First damage date	15/04/2005	25/05/2005	5/08/2005	2/07/2005	22/08/2005	11/12/2005	13/03/2006	3/04/2006	4/08/2006
Application date*	22/06/05	13/07/05	24/08/05	9/09/05	19/10/05	17/02/2006	22/05/2006	9/06/2006	6/10/2006
Complete information available on	29/12/05	30/09/05	6/10/05	29/12/05	12/1/06	-	13/11/06	21/906	6/10/06
Major disaster threshold (m€)	302.114	103.274	103.274	302.114	1 336.348	3 202 578.000	1 004.136	459.492	3 202.578
Total direct damage (m€)**	489.530	222.279	237.446	1 049.681	591.944	700.00***	372.26	519.10	90.96
Category	major	major	major	major	regional	(regional)	regional	major	regional
Damage/threshold	162.03%	215.23%	229.92%	347.45%	44.30%	0.02%	37.07%	112.97%	2.84%
Cost of eligible emergency operations (m€)**	160.867	144.478	190.433	259.176	196.242	-	325.00	334.51	85.15
Eligible cost/ total damage	32.9%	65.0%	80.2%	24.7%	33.2%	-	87.30%	64.44%	93.61%
Aid/eligible cost	11.69%	6.73%	5.58%	20.22%	7.54%	-	2.86%	4.50%	-
Aid rate (% of total damage)	3.84%	4.37%	4.48%	4.99%	2.50%	-	2.50%	2.90%	-
Date of grant decision	26/07/2006	19/6/2006	19/6/2006	26/07/2006	29/6/2006	-	2007	2007	rejected 2007
Date of Implementation agreement	28/07/2006	21/06/2006	21/06/2006	28/07/2006	20/09/2006	-	2007	2007	-
Aid granted (EUR)	18°797°800	9°722°183	10°632°185	52°406°870	14°798°589	application withdrawn	(9°306°527)	(15°063°587)	-

\* Registration of initial application at Commission

\*\* As accepted by Commission

\*\*\* Amount could not be verified

Annex 2  
Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund

**Extract from Council Regulation 2012/2002:**

**“Article 2:**

1. At the request of a Member State or country involved in accession negotiations with the European Union, hereinafter referred to as ‘beneficiary State’, assistance from the Fund may be mainly mobilised when a major natural disaster with serious repercussions on living conditions, the natural environment or the economy in one or more regions or one or more countries occurs on the territory of that State.

2. A ‘**major disaster**’ within the meaning of this Regulation means any disaster resulting, in at least one of the States concerned, in damage estimated either at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI.

By way of exception, a **neighbouring Member State or country involved in accession negotiations with the European Union**, which has been affected by the same disaster can also benefit from assistance from the Fund.

However, under exceptional circumstances, even when the quantitative criteria laid down in the first subparagraph are not met, a **region** could also benefit from assistance from the Fund, where that region has been **affected by an extraordinary disaster**, mainly a natural one, affecting the major part of its population, with serious and lasting repercussions on living conditions and the economic stability of the region. Total annual assistance under this subparagraph shall be limited to no more than 7,5 % of the annual amount available to the Fund. Particular focus will be on remote or isolated regions, such as the insular and outermost regions as defined in Article 299(2) of the Treaty. The Commission shall examine with the utmost rigour any requests which are submitted to it under this subparagraph.”

**Annex 3**  
**Determination of the amount of aid**

A progressive system in two brackets is applied whereby a country affected by a disaster receives a lower rate of aid of 2.5% for the part of total direct damage below the “major disaster” threshold and a higher share of aid of 6% for the part of the damage exceeding the threshold. The two amounts are added up.

The threshold is the level of damage defined by the Regulation to trigger the intervention of the Fund, i.e. 0.6% of GNI or EUR 3 billion in 2002 prices. This element ensures that the relative capacity of a State to deal itself with a disaster is taken into account. It also ensures that for the same amount of damage relatively poorer countries receive more aid in absolute terms than richer ones. For extraordinary regional disasters the same method is being applied, meaning consequently that countries affected by those disasters, which by definition remain below the threshold, receive 2.5 % of total direct damage in aid.

**Annex 4**  
**Thresholds for major disasters applicable in 2006**  
(based on 2004 figures for Gross National Income)

(Million EUR)

Country		GNI 2004	0.6% of GNI	Major disaster threshold 2006
AT	ÖSTERREICH	234 184	1 405.103	1 405.103
BE	BELGIQUE-BELGIË	290 703	1 744.220	1 744.220
BG	BALGARIJA	18 927	113.563	113.563
CY	KYPROS	12 297	73.784	73.784
CZ	ČESKA REPUBLIKA	82 560	495.358	495.358
DE	DEUTSCHLAND	2 216 000	13 296.000	<b>3 202.578*</b>
DK	DANMARK	195 471	1 172.825	1 172.825
EE	EESTI	8 456	50.733	50.733
EL	ELLADA	167 356	1 004.137	1 004.137
ES	ESPAÑA	827 642	4 965.852	<b>3 202.578*</b>
FI	SUOMI/FINLAND	149 197	895.182	895.182
FR	FRANCE	1 657 132	9 942.792	<b>3 202.578*</b>
HR	HRVATSKA	27 623**	165.739	165.739
HU	MAGYARORSZÁG	76 582	459.494	459.494
IE	IRELAND	125 714	754.285	754.285
IT	ITALIA	1 343 620	8 061.718	<b>3 202.578*</b>
LT	LIETUVA	17 591	105.543	105.543
LU	LUXEMBOURG (G-D)	22 643	135.855	135.855
LV	LATVIJA	10 945	65.667	65.667
MT	MALTA	4 203	25.220	25.220
NL	NEDERLAND	489 791	2 938.746	2 938.746
PL	POLSKA	186 029	1 116.176	1 116.176
PT	PORTUGAL	140 465	842.788	842.788
RO	ROMÂNIA	58 947**	353.681	353.681
SE	SVERIGE	281 444	1 688.665	1 688.665
SI	SLOVENIJA	25 905	155.429	155.429
SK	SLOVENSKÁ REPUBLIKA	32 790	196.738	196.738
TR	TÜRKIYE	24 1373	1 448.237	1 448.237
UK	UNITED KINGDOM	1 754 367	10 526.204	<b>3 202.578*</b>

\* ~ EUR 3 billion in 2002 prices

\*\* GDP (GNI not available)